



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI

ARTICOLO 1 (Istituzioni e Finalità)

ARTICOLO 2 (Sede)

ARTICOLO 3 (Funzioni)

ARTICOLO 4 (Composizione)

ARTICOLO 5 (Costituzione)

ARTICOLO 6 (Durata, Funzionamento, Decadenza e Surroga dei componenti)

ARTICOLO 7 (Insediamento)

ARTICOLO 8 (Elezione Presidente)

ARTICOLO 9 (Funzionamento della Commissione)

ARTICOLO 10 (Diritto di accesso)

ARTICOLO 11 (Rapporti di collaborazione)

ARTICOLO 12 (Relazione semestrale)

ARTICOLO 13 (Disposizioni Finanziarie)

ARTICOLO 14 (Indennità e rimborsi)

Articolo 1 (Istituzioni e Finalità)

Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione e dal Capo III della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea è istituita presso il Comune di Marcianise la "Commissione Comunale per le Pari Opportunità e Diritti".

La Commissione per le Pari Opportunità è individuata quale strumento operativo del Comune al fine di contrastare ogni forma di violenza di genere e promozione di una cultura del riconoscimento della libertà reciproca e del reciproco rispetto tra uomini e donne, per il conseguimento di una piena ed effettiva uguaglianza nei diritti.

Compito della Commissione sarà quello di elaborare proposte di interventi e politiche atte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta negli ambiti delle politiche di parità tra uomo e donna, politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne nonché a difesa dei diritti civili.

Articolo 2 (Sede)

La Commissione quale organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta ha sede presso la Casa Comunale e si riunisce presso un locale della stessa.

Articolo 3 (Funzioni)

La Commissione esercita la sua attività ed il suo ruolo in piena autonomia funzionale, opera in stretto rapporto con gli Enti sovra comunali e con il mondo associazionistico del terzo settore;

Assume iniziative e formula proposte e progetti in ordine alle finalità contenute nell'art.1.

In particolare intende:

- operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;
- proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta iniziative ed attività che favoriscano la promozione di pari opportunità anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni varie, sindacali, imprenditoriali nonché con tutti gli organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e delle parità;
- promuovere iniziative tese a favorire “l'integrazione” nei suoi vari aspetti della vita sociale, lavorativa e familiare;
- promuovere, curare e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
- favorire una adeguata presenza femminile negli organismi istituzionali di competenza comunale;

- svolgere indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali;
- essere ascoltata su propria richiesta dalle Commissioni consiliari su questioni e problematiche che riguardano la condizione femminile;
- organizzare convegni ed incontri sul tema della tutela della qualità della vita, in particolare argomenti specifici che interessano la salute della donna;
- organizzare seminari formativi riguardanti temi di grande attualità, dalle nuove leggi sugli enti locali alla comunità europea, al diritto alla famiglia;
- promuovere, sostenere e valorizzare il principio delle pari opportunità nei processi e nei luoghi decisionali delle istituzioni e della società, favorendo iniziative che diano visibilità alla cultura del rispetto di ogni essere umano, sia nel campo del sapere che del saper fare.

Articolo 4 (Composizione)

1. La Commissione è composta da 9 Consiglieri comunali (5 della maggioranza e 4 della minoranza) di cui almeno 5 donne.
2. La Commissione è integrata da n. 7 membri nominati con criteri di cui al seguente art. 5 e la presenza delle donne non deve essere inferiore a 4.
3. I componenti integrati vengono scelti fra i candidati, proposti dalle organizzazioni e dalle associazioni operanti sul territorio comunale, che siano in possesso di riconosciute competenze in materia di condizione femminile in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, del territorio e dell'ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.
4. Il Sindaco invita le organizzazioni e le associazioni di cui al precedente comma, con apposito avviso pubblico, a far pervenire le proprie candidature entro trenta giorni.
5. Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum che evidenzi le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati.

Articolo 5 (Costituzione)

La Commissione sarà pertanto integrata da:

- a) n. 4 membri (di cui almeno 3 donne) proposti dalle Organizzazioni ed Associazioni costituite ed operanti sul territorio comunale;
- b) n. 1 membro indicato dal distretto socio-sanitario che sia operatore/operatrice impegnato/a sul territorio;
- c) n. 2 membri di riconosciute qualità ed esperienze di carattere professionale, culturale e scientifico, designati dai consiglieri comunali.

I membri della Commissione di cui al punto a) e c) vengono eletti, nell'ambito delle candidature pervenute, dal Consiglio comunale.

Con apposita deliberazione consiliare avviene la nomina dei membri permanenti (Consiglieri) di cui al comma 1 del precedente articolo 4.

Qualora nei termini prefissati le Associazioni o il Distretto Socio-Sanitario non dovessero inviare i nominativi, il Consiglio comunale provvederà alla nomina in modo autonomo, sentito il parere della Commissione.

Articolo 6 (Durata, Funzionamento, Decadenza e Surroga dei componenti)

La Commissione per le pari opportunità rimane in carica per l'intera durata della consiliatura nel corso della quale è nominata e, comunque, per un massimo di cinque anni. I membri sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

La Commissione in carica, in ogni caso, esercita le sue funzioni fino al rinnovo della nuova Commissione.

I membri della commissione decadono automaticamente per dimissioni o per tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute della commissione.

Il Sindaco, in tal caso, provvede alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite. La decadenza o le dimissioni di un componente designato dal Consiglio comunale devono essere comunicate al Presidente del Consiglio.

Alla surroga si provvede nella prima seduta consiliare utile.

Articolo 7 (Insediamento)

Il Sindaco convoca la prima riunione della Commissione entro trenta (30) giorni dalla costituzione deliberata dal Consiglio comunale.

Articolo 8 (Elezione Presidente)

Nella prima riunione, la Commissione - regolarmente convocata dal Sindaco - procede all'elezione del Presidente, con il voto della maggioranza dei componenti di cui al comma 1 precedente articolo 4.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Al Presidente spetta:

- coordinare il lavoro della Commissione dopo aver predisposto e loro inviato un dettagliato ordine del giorno;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione;
- farsi interprete presso il Sindaco o l'Assessore delegato, quale referente dell'Amministrazione comunale, dei programmi e delle iniziative proposte dalla commissione.

Il Presidente rappresenta la Commissione, coordina tutte le attività e ne promuove l'attivazione.

Articolo 9 (Funzionamento della Commissione)

La Commissione viene convocata:

- a) secondo un calendario mensile predisposto dal Presidente e approvato dai membri;
- b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- c) ogni qualvolta un terzo dei componenti lo richieda;
- d) o comunque almeno una volta ogni quindici giorni.

Qualora la convocazione sia richiesta dai componenti, questi devono presentare richiesta scritta al Presidente che dispone la convocazione della Commissione entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta.

La Convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno ventiquattro ore prima.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della Commissione; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle sedute della Commissione va redatto un verbale che è tenuto a disposizione di ciascun componente.

Possono essere invitati alla Commissione, su richiesta del Presidente, professionisti, specialisti ed altri soggetti esperti.

Articolo 10 - Diritto di accesso

La commissione ha diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione Comunale attinenti le materie di propria competenza.

Articolo 11 – Rapporti di collaborazione

Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni volontari, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale fornisce alla Commissione tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Amministrazione Comunale assicura il buon funzionamento della Commissione assicurando le condizioni e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle finalità della Commissione.

Articolo 12 (Relazione semestrale)

La Commissione presenta al Consiglio comunale, con cadenza semestrale, una relazione sui lavori svolti.

Articolo 13 (Disposizioni Finanziarie)

Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione ed al suo funzionamento, il Comune provvede allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità.

Per gli oneri finanziari si provvederà con l'istituzione di un apposito capitolo nel Bilancio. La Commissione può avvalersi, altresì, dei fondi messi a disposizione dalla Regione Campania, dallo Stato o dalla Comunità Europea.

Articolo 14 - Indennità e rimborsi

Ai componenti della commissione espressi dal Consiglio Comunale, è corrisposta per ogni seduta, l'indennità di presenza pari a quelle prevista dall'art. 22 co. 6 e dell'art 25 co. 11 del Regolamento delle attività consiliari.

Il Presidente (o un suo delegato) autorizzato dal Sindaco a partecipare a convegni, seminari, e incontri di particolare rilevanza, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute e documentate, da attingere dall'apposito capitolo di bilancio stanziato per le attività della Commissione.

Norma finale

In ordine alle modalità di funzionamento degli organismi collegiali di cui trattasi, si applicano, se ed in quanto compatibili, le norme statutarie, regolamentari e di legge vigenti.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.